



### La traduzione giuridica nel prisma del multilinguismo europeo



Barbara Pozzo

Prof. ord. dell'Università dell'Insubria

**SOMMARIO:** 1. Diritto e Lingua. – 2. La traduzione giuridica. – 3. I problemi specifici della traduzione giuridica. – 3.1. La traduzione dei concetti giuridici. – 3.2. La traduzione giuridica e il problema dei valori immanenti. – 4. Il multilinguismo europeo e le nuove sfide poste alla traduzione giuridica. – 5. Lo stile del legislatore comunitario. – 6. I problemi di traduzione dall'inglese come lingua franca nel contesto europeo.

#### 1. Diritto e Lingua

La relazione tra lingua e diritto è da sempre al centro dell'interesse dei comparatisti, per i quali la lingua appare strumento essenziale nel processo di conoscenza del diritto straniero<sup>1</sup>.

Le informazioni salienti per la conoscenza del diritto altrui sono infatti racchiuse nella lingua di riferimento, la quale è espressione della cultura, dei valori e – in definitiva – della mentalità dei giuristi, che rappresentano il sistema giuridico preso in analisi<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Pozzo - TIMOTEO, *Lingua e diritto: Un binomio inscindibile*, in *Europa e Linguaggi giuridici*, Milano, 2008.

<sup>2</sup> L'importanza della traduzione giuridica per il diritto comparato – anche nel contesto internazionale – emerge sin dal convegno dell'International Academy of Comparative Law che si svolse a Sidney nel 1986 e che dedicò una sessione al problema della traduzione giuridica. Gli atti di tale sessione sono stati raccolti in *Cahiers de Droit* 28-4, (1987). Successivamente, al Convegno della IA-CL tenutosi a Bristol nel 1998, una sessione venne dedicata ai rapporti tra Lingua e Diritto. Gli atti sono stati raccolti da nel volume *Langue et droit*, JAYME (Ed.), XV<sup>e</sup> Congrès International de Droit Comparé, Bristol, 1998 Brussel, Bruylant.

Rodolfo Sacco è stato un pioniere nello studio di tali rapporti<sup>3</sup>. È stato infatti Rodolfo Sacco a mettere in evidenza come le regole giuridiche sembrino inseparabili dalla verbalizzazione e da “fruizioni valutative” intimamente intessute nel discorso e nella sintassi, ma che quella linguistica è solo una delle possibili forme di espressione e manifestazione del diritto e che non sempre (e non tutto) il diritto è stato (ed è) oggetto di formulazione linguistica e che esistono, in dimensioni tanto più ampie e pervasive quanto più ci addentriamo nei tempi lunghi e lunghissimi della storia, fenomeni di “diritto muto”<sup>4</sup>.

Tutto ciò premesso, poiché viviamo in sistemi di diritto verbalizzato, in cui anche le ricostruzioni e le valutazioni delle norme giuridiche latenti transitano per il filtro linguistico, dobbiamo riconoscere che il diritto è anche un linguaggio che esprime regole, le concettualizza, le organizza in categorie, le commenta, le spiega, le interpreta.

Le regole si misurano con la lingua e la questione del linguaggio con cui vengono formulati i discorsi “del” diritto e “sul” diritto, ossia i discorsi prescrittivi ed i discorsi interpretativi, è consustanziale alla questione stessa del diritto<sup>5</sup>.

Uno dei meriti della ricerca comparatistica è quello di avere evidenziato che i linguaggi giuridici sono il risultato di una evoluzione storica in costante scambio con altri linguaggi e sistemi giuridici<sup>6</sup>.

I linguaggi giuridici sono spesso il risultato di traduzioni di concetti, idee, schemi di ragionamento, istituti, che hanno avuto luogo in forza del prestigio che un modello giuridico straniero ha assunto nel corso della storia.

Comprendere l'origine dei concetti in una lingua giuridica implica svelare le varie influenze di modelli giuridici stranieri sulla lingua in esame, mettendo a fuoco le ragioni profonde che hanno portato alla innovazione.

---

<sup>3</sup> Sin dalla Prima edizione della sua *Introduzione al diritto comparato*, Torino, 1979, Rodolfo Sacco ha introdotto un Capitolo dedicato ai problemi della traduzione giuridica. Si veda poi il suo contributo “*Les problèmes de traduction juridique*”, *Rapports nationaux italiens au XII Congrès International de droit comparé* (Sydney), Milano, 1986, 1 ss. Cfr. inoltre SACCO, *Traduzione giuridica*, in *Digesto delle discipline privatistiche, Aggiornamento*, Torino, 2000, 722 ss.; ID., *La traduzione giuridica*, in *Il linguaggio del diritto*, a cura di SCARPELLI e DI LUCIA, Milano, 1994, 475; ID., *Langue et Droit*, in *Langue et Droit*, XV Congrès International de droit comparé, ed. JAYME, Brussels, 2000, 223; *Language and Law*, in *Ordinary Language and Legal Language*, Pozzo (Ed.), Milano, 2005, 1.

<sup>4</sup> La “sintassi” fa riferimento a quelle regole che riguardano il modo di combinare le parole per formare frasi. Cfr., in merito, anche con riferimento al linguaggio giuridico, BELVEDERE, *Linguaggio giuridico*, in *Digesto delle discipline privatistiche*, Torino, 1994, 563.

<sup>5</sup> Su questa definizione v. BELVEDERE, *Linguaggio giuridico*, in *Digesto delle discipline privatistiche*, cit., 555.

<sup>6</sup> POZZO, *Comparative Law and the New Frontiers of Legal Translation*, in SARCEVIC (a cura di), *Language and Culture in EU Law. Multidisciplinary Perspectives*, Ashgate, 2015, 73-87.

## 2. La traduzione giuridica

La comprensione del diritto straniero implica uno sforzo di omologazione e di traduzione.

Tradurre un termine o un enunciato richiama intuitivamente la produzione di un altro termine o un altro enunciato equivalente nella lingua di arrivo. Tale operazione di traduzione implica un complesso lavoro intellettuale, in relazione al quale si sono sviluppate numerose teorie, che evidenziano come ogni traduzione implichi necessariamente una attività di interpretazione.

La mera giustapposizione di concetti giuridici nelle diverse lingue non potrebbe che portare a risultati meramente superficiali. La traduzione implica dunque un processo finalizzato a comprendere innanzitutto il significato profondo di ciò che si vuole tradurre, e successivamente a identificare una possibile corrispondenza nella lingua in cui si vuole tradurre. Tale operazione non può prescindere né dal contesto, né dalla tipologia di testo che viene fatto oggetto di traduzione.

## 3. I problemi specifici della traduzione giuridica

I comparatisti hanno messo in evidenza come la traduzione di un testo giuridico incontra alcuni problemi specifici, cui si aggiungono quelli che può incontrare anche qualsiasi altro traduttore.

Tra i problemi specifici del linguaggio giuridico, un posto preminente è occupato dalla traduzione dei concetti giuridici, che sono profondamente legati alla cultura giuridica di riferimento.

### 3.1. La traduzione dei concetti giuridici

I concetti giuridici hanno due caratteristiche principali. Da un lato, i concetti giuridici hanno un carattere tecnico e, dall'altro, sono profondamente legati alla cultura che li ha forgiati<sup>7</sup>.

Il primo spunto di riflessione che emerge dalle indagini compiute nell'ambito della ricerca comparatistica concerne l'identificazione dei significati che corrispondono al medesimo concetto.

I concetti giuridici possono essere – all'interno di uno stesso ordinamento – il risultato di una stratificazione di significati diversi che le diverse tradizioni hanno sviluppato nel corso del tempo<sup>8</sup>.

---

<sup>7</sup> Pozzo, *The Myth of equivalence in legal translation*, in *Translating the DCFR and Drafting the CESL, A Pragmatic Perspective*, PASA & MORRA (Eds.), Munich, 2014, 29-46.

<sup>8</sup> Per questa analisi cfr. GAMBARO, in CANDIAN, GAMBARO, POZZO, *Property-Propriété-Eigentum*, Padova, 1992.

L'identificazione di tali significati costituisce il *prius* di qualsiasi operazione di traduzione. Un esempio potrebbe forse meglio di molte parole illustrare la problematica.

Si può tradurre “*Eigentum*”, con “*propriété*”, con “*property*” con “proprietà”? Nel linguaggio corrente, del non giurista, vogliono dire “quasi la stessa cosa”, come direbbe Umberto Eco<sup>9</sup>.

Tuttavia, tra giuristi occorrerà prima delineare l'ambito in cui si traduce e segnalare che *Eigentum* significa nel contesto del BGB e quindi nell'ambito dei rapporti interprivatistici qualcosa di diverso che in ambito costituzionale, dove pur si ritrova lo stesso concetto all'art. 14 del *Grundgesetz*<sup>10</sup>.

La definizione dell'istituto proprietario di cui al § 903 BGB risente infatti fortemente della limitazione posta dal § 90 BGB per cui “*Sache im Sinne des Gesetzes sind nur körperliche Dinge*” (“cose nel senso della legge sono solo le cose corporali”). Il bene giuridico di riferimento per la disciplina della proprietà civilistica consiste dunque in una cosa corporale, escludendosi quindi qualsiasi rilevanza delle entità immateriali in questo contesto.

Spostandosi in ambito costituzionale, *Eigentum* di cui all'art. 14 della Costituzione tedesca attuale, è sempre stato interpretato in modo da ricomprendervi i marchi, i brevetti ed i diritti d'autore, ossia i c.d. beni immateriali. Sulla base dell'assunto della “equivalenza funzionale” tra diritto di proprietà ed altre posizioni giuridiche, il *Bundesverfassungsgericht* ha ulteriormente ampliato il concetto costituzionale di proprietà per ricomprendervi anche i “diritti pubblici soggettivi”, qualora equiparabili alla posizione del proprietario.

Si potrebbe dunque concludere che già all'interno dello stesso sistema tedesco *Eigentum* non è sempre *Eigentum* e che la traduzione con “*property*”, “*propriété*”, “proprietà” potrebbe assumere aspetti problematici a seconda del contesto in cui ci si muove e con l'ulteriore avvertenza che questo scollamento tra significato civilistico e significato costituzionale potrebbe non sussistere o potrebbe avere una rilevanza diversa nel diritto svizzero o nel diritto austriaco, dove pur sempre si parla di *Eigentum*.

Un secondo ordine di problemi nella traduzione di concetti giuridici si pone con riguardo alla loro funzione demarcativa.

Si prenda, ad esempio, la nozione di contratto<sup>11</sup>: nei diversi ordinamenti europei esistono infatti a tal proposito grandi differenze, che non possono essere spiegate solamente sulla base della presunta contrapposizione esistente tra *common law* e *civil law*<sup>12</sup>.

<sup>9</sup> Il riferimento è a Eco, “Dire quasi la stessa cosa – Esperienze di traduzione”, Milano, 2003.

<sup>10</sup> L'art. 14 della Costituzione tedesca (*Grundgesetz*) trova la sua fonte nell'art. 153 della Costituzione di Weimar.

<sup>11</sup> Sacco, *Diversity and Uniformity in the Law*, in 49 Am. J. Comp. L. 171; Id. *Il contratto nella prospettiva comparatistica*, in *Europa e Diritto Privato*, 2001, 479.

<sup>12</sup> KÖTZ, *European Contract Law*; GORDLEY, *The Philosophical Origins of Modern Contract Doctrine*, Oxford, 1991.

Dovrà forse ricordarsi che per i francesi il matrimonio è un *contrat*<sup>13</sup>, non lo è invece per i tedeschi, né per gli italiani, né per gli inglesi. La donazione è un contratto per i tedeschi<sup>14</sup> e per gli italiani<sup>15</sup>, ma non per gli inglesi<sup>16</sup>.

Gli esempi potrebbero moltiplicarsi.

Tutto ciò premesso, possiamo tradurre contratto con *Vertrag, contract o contrat*?

La funzione demarcativa della nozione di contratto varia a seconda del contesto di riferimento, ciò che pone il problema di informare l'interlocutore del rischio inerente l'adozione di una traduzione letterale, che fallirebbe nell'intento di convogliare le informazioni corrette per quanto concerne i confini della fattispecie presa in considerazione.

Infine, i concetti giuridici riverberano tassonomie specifiche che si sono sviluppate nel corso di anni, decenni, o di secoli, e che sono propri di uno sviluppo storico di un dato sistema giuridico<sup>17</sup>. Ne risultano spesso concetti intraducibili nelle altre esperienze<sup>18</sup>.

Il giurista nazionale è imbrigliato nel suo linguaggio giuridico che risente di questa o quell'altra innovazione apportata da questa o quell'altra corrente di pensiero.

Si provi a tradurre "*Rechtsgeschäft*" in quegli ordinamenti che non hanno risentito della Pandettistica tedesca. L'esperimento darà certo risultati positivi in Italia, in Spagna ed in Portogallo, ove è stato appositamente coniato un neologismo per fra fronte alle novità introdotte dalla circolazione della dottrina tedesca, ma non in Francia o in Gran Bretagna, ove invece si è imposta una certa refrattarietà alla recezione del formante dottrinale tedesco.

Ma per restare molto più prosaicamente a casa nostra, si provi a spiegare a un giurista straniero la differenza tra decadenza e prescrizione, tra interessi legittimi e diritti soggettivi con cui è solito operare il giurista italiano e ci si renderà conto che la spiegazione apparirà assai ardua ove non si svelino i retroscena storici e culturali che hanno portato allo sviluppo di tali distinzioni, che non sono conosciute in altri ordinamenti europei.

E allora occorrerà ricordare<sup>19</sup> come per comprendere l'origine della differenziazione tra *decadenza* e *prescrizione* presente nel nostro codice<sup>20</sup> ed ignota ad altri ordinamen-

<sup>13</sup> Art. 1387 Code Napoléon et ss.: *Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux*.

<sup>14</sup> § 516 BGB: "*Eine Zuwendung, durch die jemand uas seinem Vermögen einen anderen bereichert, ist Schenkung, wenn beide Teile darüber einig sindd, dass die Zuwendung unentgeltlich erfolgt*".

<sup>15</sup> Art. 769 Italian Civil Code: "*La donazione è il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione*".

<sup>16</sup> Art. 894 Code Napoléon: "*La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l'accepte*".

<sup>17</sup> GERBER, *Authority Heuristics: Language and Trans-system knowledge*, cit., in particular 46 ff.

<sup>18</sup> GEEROMS, *Comparative Law and Legal Translation: Why the Terms Cassation, Revision and Appeal Should Not be Translated*, 50 *American Journal of Comparative Law*, 201 (2002).

<sup>19</sup> Mi permetto di trarre questo esempio da Pozzo, *Constitutional Review of Disproportionately Different Periods of Limitation of Action (Prescription)*, in *European Review for Private Law*, 1997, 79, 92 ss, ed in particolare 98, nota 67.

<sup>20</sup> Su cui ROSELLI, VITUCCI, *La prescrizione e la decadenza*, nel *Trattato di Diritto Privato*, a cura di

ti si debba risalire agli studi che fiorirono alla metà del XIX secolo e che avevano come oggetto gli effetti giuridici del trascorrere del tempo.

La materia era inquadrata in modo unitario da un punto di vista concettuale e si riferiva solamente ad un istituto: quello della prescrizione.

Questo modo di procedere veniva ammesso sia dalla dottrina francese così come dalla dottrina tedesca. La nozione di prescrizione conteneva diversi istituti che oggi otterrebbero una ben diversa collocazione. Inoltre la *prescrizione* comprendeva unitariamente non soltanto il suo aspetto *estintivo*, ma anche quello *acquisitivo* (usucapione). A questo archetipo unitario si rifaceva il codice civile italiano del 1865<sup>21</sup>.

Tuttavia, dopo la promulgazione del codice Pisanelli, la dottrina italiana venne influenzata dagli studi della dottrina tedesca ed in particolare dall'opera di Grawein<sup>22</sup> e da quella di Weiss<sup>23</sup>.

La dottrina tedesca cominciò a distinguere tra *Präklusivfristen* (termini di preclusione) e i c.d. *Verjährungsfristen* (termini di prescrizione)<sup>24</sup>, ma nel codice civile tedesco (BGB) entrato in vigore il 1° gennaio del 1900 non vennero inserite apposite disposizioni in materia di decadenza, facendo un esplicito rinvio ad eventuali puntualizzazioni che la dottrina avrebbe potuto formulare in seguito<sup>25</sup>.

Diversamente, il legislatore italiano introdusse la differenziazione tra decadenza e prescrizione nel codice del 1942 come novità rispetto al codice del 1865, sulla scia degli insegnamenti provenienti dalla dottrina tedesca che molto influenzarono il dibattito italiano dei primi anni del secolo<sup>26</sup>.

Il risultato è che la netta differenziazione tra decadenza e prescrizione che caratterizza il linguaggio del giurista italiano è inesistente<sup>27</sup>, o assai più affievolita, come in Francia, ove il termine *délais préfix* è impiegato dalla dottrina<sup>28</sup>, ma non dal codice.

---

RESCIGNO, Torino, 1985, vol. 20, 402; AZZARITI, SCARPELLO, *Prescrizione e decadenza, Libro Sesto, Tutela dei Diritti, Artt.. 2910-2969, Commentario del Codice Civile*, a cura di SCIALOJA e BRANCA, Bologna-Roma, 1964, 292.

<sup>21</sup> Si vedano gli artt. 2105 ss. del codice civile italiano del 1865 (*Titolo XXVIII, Della prescrizione*).

<sup>22</sup> GRAWEIN, *Verjährung und gesetzliche Befristung*, Leipzig, 1880.

<sup>23</sup> WEISS, *Verjährung und gesetzliche Befristung nach dem bürgerlichen Rechte des deutschen Reichs*, München, 1905.

<sup>24</sup> A questo proposito appare emblematica la trattazione che ne fa VON TUHR, *Der Allgemeine Teil des Deutschen Bürgerlichen Rechts*, Leipzig, 1910, Drittes Buch, § 90, 500 ss.

<sup>25</sup> Nei, *Motive zu dem Entwurfe eines Bürgerlichen Gesetzbuches für das Deutsche Reich, Band I, Allgemeiner Theil*, 374 si legge a questo proposito: "Allgemeine Vorschriften über die im Entwurfe sich findenden zahlreichen Ausschlussfristen (Präklusivfristen) sind nicht aufgestellt. Der Begriff der Ausschlussfrist gibt, wie neuere Untersuchungen auf diesem Gebiete gezeigt haben, die maßgebenden Grundsätze ohne weiteres an die Hand".

<sup>26</sup> Si vedano FADDA, BENZA, *Note a Windscheid, Diritto delle Pandette*, Torino, 1930, vol. IV, 586; ROMANO, *Note in tema di decadenza*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1964, 177.

<sup>27</sup> Come avviene nei sistemi di common law.

<sup>28</sup> Per quanto concerne la dottrina francese si veda CARBONNIER, *Droit civil, Introduction*, 20 édition, Paris, 1991, 315; STARCK, ROLAND, BOYER, *Droit civil, Obligations*, 3, Régimer Général, 3 ed., Paris,

Analogamente, e per citare un altro esempio, l'origine della differenziazione tra *interesse legittimo* e *diritto soggettivo* è strettamente collegata alle vicende storiche che caratterizzarono il sistema italiano alla fine del XIX secolo<sup>29</sup>, per cui, dopo il raggiungimento dell'unità italiana, si dovette decidere quale modello seguire per quanto concerne l'organizzazione della giurisdizione amministrativa. Tra i due modelli presi in considerazione, quello francese del contenzioso amministrativo e quello belga della giurisdizione unica, venne prescelto il primo.

Il risultato di questa scelta fu che tutte le controversie relative ai diritti soggettivi nelle quali fosse parte una Pubblica Amministrazione vennero affidate al giudice ordinario<sup>30</sup>.

Restavano escluse dalla tutela del giudice ordinario tutte quelle situazioni giuridiche soggettive che non assurgevano a diritti soggettivi e cioè quegli "*interessi legittimi*" che avessero per oggetto una pretesa del cittadino al legittimo esercizio del potere. Ben presto ci si rese conto che era stata tolta al cittadino ogni tutela nei confronti della normale attività della P.A.

Successivamente, nel 1889, una più ampia protezione dei cittadini<sup>31</sup> venne raggiunta mediante l'istituzione di una IV Sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato, che non era ancora un giudice, cui venne attribuita una competenza generale di legittimità per il sindacato degli atti amministrativi. L'istituzione di tale sezione<sup>32</sup> viene a segnare la nascita dell'interesse legittimo.

Si comprende quindi, come in altri ordinamenti, ove le scelte istituzionali furono di altra portata, non si configuri la distinzione con cui il giurista italiano è solito lavorare.

Sulla traducibilità dei termini giuridici occorre infine constatare la presenza di due altri fenomeni.

Il primo concernente l'apparente intraducibilità di un termine. Si prenda l'esempio della disciplina dei vizi del consenso in materia contrattuale. Il fatto che i *common lawyers* e i *civil lawyers* abbiano pensato al "contratto" in modo diverso – come "accordo", piuttosto che come "scambio" – ha avuto conseguenze notevoli anche sulla disciplina dei vizi del consenso. Nella mentalità dei *common lawyers*, concepire il contratto come scambio, piuttosto che come accordo, ha messo per lungo tempo in ombra la problematica dei vizi del consenso, cui viene accordata minor rilevanza di quanto non avvenga nei sistemi di *civil law*.

---

1989, 123 ss.

<sup>29</sup> Si veda sul tema SORDI, *Giustizia e amministrazione nell'Italia liberale. La formazione della nozione di interesse legittimo*, Milano, 1985. MANGIONE, *Jus aedificandi e valori costituzionali – Uno studio comparatistico su alcuni aspetti della problematica in tre ordinamenti dell'Europa attuale*, Milano, 2004, 349, nota 6.

<sup>30</sup> Con legge 20 marzo 1865, n. 2248 allegato E vennero aboliti i tribunali ordinari del contenzioso amministrativo e venne effettuata la nuova ripartizione delle competenze.

<sup>31</sup> Di cui all'art. 1447 c.c. italiano e ss.

<sup>32</sup> Con legge 31 marzo 1889, n. 5982.

La disciplina appare agli occhi del giurista continentale frammentaria e particolarmente complicata, vista anche la diversa rilevanza che in passato le Corti di *Equity* e le corti di *Common Law* avevano accordato alla problematica.

La stessa terminologia impiegata dal *common lawyer* a questo riguardo richiama il passato non lontano: *mistake*, *misrepresentation*, *duress* e *undue influence*, risultano essere concetti difficilmente omologabili a quelli continentali<sup>33</sup>.

D'altro lato, se è vero che il codice tedesco<sup>34</sup>, il codice francese<sup>35</sup> e quello italiano<sup>36</sup>, facendo comunemente perno sulla nozione di consenso e volontà<sup>37</sup>, impiegano termini più facilmente omologabili: errore, violenza e dolo, e quindi – almeno apparentemente – facilmente traducibili nelle altre lingue, è da notare che permangono comunque differenze rilevanti.

Si prendano in considerazione gli effetti di questi vizi del consenso sul destino del contratto e si noterà subito come il codice civile tedesco, così come quello italiano, impieghino un linguaggio comune che ruota attorno ai concetti di *nullità*<sup>38</sup> e *annullabilità*<sup>39</sup>, considerando il contratto che si sia concluso sulla base di un consenso viziato *annullabile*.

Il linguaggio del giurista francese prende invece in considerazione la categoria della *nullità*, differenziandola poi tra *nullità relativa* e *nullità assoluta*<sup>40</sup>.

L'“*annullabilità*” del sistema italiano è traducibile con l'“*Anfechtbarkeit*” tedesca, ma si deve notare che la disciplina presenta delle differenze importanti per quanto concerne – ad esempio – i termini di prescrizione.

Secondo la disciplina italiana l'annullamento del contratto, può essere domandato solo dalla parte nel cui interesse è stabilito dalla legge<sup>41</sup>, e l'azione si prescrive in 5 anni<sup>42</sup>.

Il codice civile tedesco (BGB), invece, prevede per l'azione di annullamento (“*Anfechtung*”) distinti periodi di prescrizione a seconda che ci si muova nell'ipotesi dell'errore (“*Irrtum*”), oppure l'annullamento venga chiesto per dolo o violenza, differenza che

<sup>33</sup> ROSSUM, *Defects of Consent and Capacity in Contract Law*, in *Towards a European Civil Code*, cit., 135.

<sup>34</sup> Nella terminologia tedesca: *Irrtum*, *Drohung*, *arglistige Täuschung*, cui sono dedicati i §§ 119 (*Anfechtbarkeit wegen Irrtums*), e 123 (*Anfechtbarkeit wegen Täuschung oder Drohung*).

<sup>35</sup> Nella terminologia francese: *erreur*, *violençe*, *dol*. L'art. 1109 del Code civil recita: “*Il n'y a point de consentement valable, si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol*”.

<sup>36</sup> Cfr. art. 1427 ss c.c.

<sup>37</sup> Nel BGB tedesco la materia dei vizi del consenso è trattata nella Parte Generale, ove si disciplina la dichiarazione di volontà (*Willenserklärung*). Nel codice francese, la materia è trattata nel Titolo III (*Des contrats ou des obligations conventionnelles en général*), nella Section dedicata al “*consentement*”.

<sup>38</sup> Nella terminologia tedesca “*Nichtigkeit*”.

<sup>39</sup> Nella terminologia tedesca “*Anfechtbarkeit*”.

<sup>40</sup> Si veda STORME, *The Validity and the Content of Contracts*, in *Towards a European Civil Code*, cit., 159, in particolare p. 166.

<sup>41</sup> Cfr. art. 1441c.c. italiano.

<sup>42</sup> Cfr. art. 1442 c.c. italiano.



permane anche dopo la riforma che ha interessato tutto il diritto delle obbligazioni e la disciplina della prescrizione all'interno del BGB, riforma che è entrata in vigore il 1° gennaio del 2002<sup>43</sup>.

Per l'ipotesi concernente l'errore di cui al § 119, il BGB prescrive al § 121 che l'azione deve aver luogo senza ritardo colposo, dopo che l'avente diritto all'azione è giunto a cognizione del motivo per cui la dichiarazione può essere annullata. In ogni caso l'annullabilità risultava esclusa se dall'epoca in cui era stata fatta la dichiarazione di volontà erano trascorsi 30 anni; dopo l'entrata in vigore della Riforma il termine è stato ridotto a 10 anni<sup>44</sup>.

Per l'ipotesi di cui al § 123 (*Anfechtbarkeit wegen Täuschung oder Drohung*), il BGB stabilisce al § 124 che l'azione di annullamento si prescrive in un anno e che il termine decorre in caso di inganno doloso dal momento in cui l'avente diritto a impugnare la dichiarazione scopre l'inganno, nel caso di minaccia dal momento in cui cessa lo stato di coazione<sup>45</sup>.

Profonde differenze nella disciplina e nella terminologia si riscontrano poi con riferimento al momento in cui le parti vogliono porre fine al vincolo contrattuale.

Il giurista italiano si affaccia a questa molteplicità di soluzioni forte del suo bagaglio codicistico che prevede le tre figure del recesso<sup>46</sup>, della risoluzione<sup>47</sup>, della rescissione<sup>48</sup>.

A questi tre istituti italiani corrispondono istituti stranieri eterogenei rispetto ai quali divergono – a volte profondamente, a volte solo superficialmente – sia per quanto concerne la nozione, che per quanto concerne le ipotesi prese in considerazione, nonché gli effetti.

La terminologia tedesca conosce la sola figura del *Rücktritt*<sup>49</sup>, con la quale si fa fronte alle ipotesi che in diritto italiano vengono prese in considerazione con il recesso oppure con la *risoluzione*. Non conosce invece un termine per tradurre la nostra *rescissione*.

Quale significato dobbiamo inferire dalla intraducibilità del termine “rescissione” nel linguaggio giuridico tedesco? <sup>50</sup>

L'analisi che metta in luce il mero dato dell'intraducibilità apparirebbe senz'altro sterile ove non si sottolineasse che la mancanza di un termine tedesco per tradurre il termine italiano non significhi necessariamente che l'ordinamento non abbia preso in considerazione le problematiche trattate nell'ordinamento italiano con l'istituto della

<sup>43</sup> Con la c.d. Schuldrechtsmodernisierung. Cfr. CANARIS, *Schuldrechtsmodernisierung*, Tübingen, 2002.

<sup>44</sup> Attuale § 121 BGB

<sup>45</sup> Cfr. anche attuale § 124.

<sup>46</sup> Cfr. art. 1373 c.c. italiano.

<sup>47</sup> Cfr. art. 1453 c.c. italiano e ss.

<sup>48</sup> Cfr. art. 1447 c.c. italiano e ss.

<sup>49</sup> § 346 BGB

<sup>50</sup> L'esempio è tratto da Pozzo, *Harmonisation of European Contract Law and the Need of Creating a Common Terminology*, in *European Review for Private Law*, 2003, 754.

rescissione. In effetti, ai sensi del § 138 BGB, che disciplina il negozio concluso contro i buoni costumi<sup>51</sup>, possono venire affrontate e risolte situazioni che ricadono nell'ambito di applicazione della nostra rescissione.

Il confronto con la terminologia straniera ha inoltre, di volta in volta, dato luogo a diversi fenomeni che si presentano come neologismi, prestiti o calchi linguistici.

Quando la dottrina italiana ha coniato il termine negozio giuridico per tradurre *Rechtsgeschäft*, ha introdotto nella lingua giuridica italiana un neologismo. In altri casi, è stata l'internazionalizzazione o meglio: la "globalizzazione" dei mercati e delle regole, a comportare l'abbassamento delle barriere linguistiche rispetto a termini che vengono da aree culturali a noi vicine<sup>52</sup>. La collocazione dell'Italia – e quindi dell'italiano – in tale contesto internazionale o globale spiega l'influenza del linguaggio giuridico inglese sul nostro linguaggio autoctono<sup>53</sup>. Nel diritto societario *insider trading*, *stock options*, *dumping*, e molti altri, sono termini utilizzati ormai dalla dottrina e dalla giurisprudenza, e, qualche volta, anche dal legislatore<sup>54</sup>.

Di derivazione inglese sono anche i nomi di molti nuovi contratti (*factoring*, *leasing*, *franchising*, *engineering*, *swap*), che vengono incorporati dalla lingua inglese senza una preliminare attività di traduzione che un tempo si operava per altre lingue come il tedesco<sup>55</sup>, dando prova della minor opera di mediazione che tale processo di recezione generalmente necessita per risultare privo di problemi. Da un lato infatti, termini di una lingua straniera, che fanno riferimento a un'esperienza giuridica "altrui", sono usati nel "nostro" contesto giuridico per descrivere o regolare una fattispecie regolata dal "nostro" diritto. L'uso del prestito fa percepire immediatamente all'interlocutore l'estraneità rispetto al nostro tessuto linguistico e normativo. Qui la problematicità deriva soprattutto dalla necessità di ricollegare a tali termini una disciplina nostrana, di comprendere quali norme italiane si ricolleghino all'istituto straniero.

Altre volte, invece, il termine giuridico inglese viene sì tradotto in italiano, ma dà luogo comunque ad una serie di problematiche, ben note anche in passato, che però ora si ripropongono sotto nuova luce.

Si pensi al caso di termini che – seppur già esistenti – assumono un diverso valore semantico per influenza straniera: ad es. informazioni privilegiate, che costituisce un

<sup>51</sup> § 138 BGB: *Sittenwidriges Rechtsgeschäft: (1) Ein Rechtsgeschäft, das gegen die guten Sitten verstößt, ist nichtig. (2) Nichtig ist insbesondere ein Rechtsgeschäft, durch das jemand unter Ausbeutung der Zwangslage, der Unerfahrenheit, des Mangels an Urteilsvermögen oder der erheblichen Willensschwäche eines anderen sich oder einem Dritten für eine Leistung Vermögensvorteile versprechen oder gewähren lässt, die in einem auffälligen Missverhältnis zu der Leistung stehen*“.

<sup>52</sup> Sulle evoluzioni dell'italiano giuridico, cfr. gli Atti del Convegno tenutosi all'Accademia della Crusca il 1° ottobre 2010, ed ora raccolti nel volume *L'italiano giuridico che cambia*, a cura di Pozzo e BAMBÌ, Firenze, 2012.

<sup>53</sup> In particolare per l'evoluzione del lessico privatistico cfr. GAMBARO, *La prospettiva del privatista*, in *L'italiano giuridico che cambia*, cit. p. 33.

<sup>54</sup> DE NOVA, *Il contratto alieno*, Torino, 2008.

<sup>55</sup> CATERINA - ROSSI, *L'italiano giuridico*, in *Europa e Linguaggi giuridici*, cit. 86.

calco semantico su *privileged information*. Si pensi ancora a quei termini che sono stati conosciuti di recente sul modello di un termine straniero, ad esempio controesame che costituisce un calco linguistico su *cross examination*.

Dal punto di vista della percezione i calchi possono essere più subdoli dei prestiti e certamente lo sono quando sembrano dare per assodata una assimilazione, che invece non è ancora avvenuta nel nostro ordinamento.

### 3.2. La traduzione giuridica e il problema dei valori immanenti

Differenti civiltà e differenti epoche hanno prodotto diverse “masse di linguaggio”<sup>56</sup>. Certe culture parlano meno di altre; alcune forme di sensibilità apprezzano il silenzio e l’elisione, altre invece premiano la prolissità e gli ornamenti semantici.

In generale, la presenza di elementi latenti, non verbalizzati ma estremamente incisivi, a partire dalla consuetudine, è assai rilevante nel nostro diritto attuale, sebbene la percezione di tali elementi non sia sempre netta.

La comparazione ha apportato un notevole contributo al processo di individuazione di tali elementi crittotipici del diritto<sup>57</sup>. Una profonda sollecitazione in questo senso è venuta dalle dissonanze che il comparatista segnala: in diversi paesi leggi identiche danno luogo a soluzioni applicative diverse o, viceversa, una identica soluzione applicativa viene rilevata a partire da diverse regole legislative<sup>58</sup>.

L’esistenza di regole latenti, che determinano tali dissonanze, viene spesso svelata dal comparatista al giurista municipale che non sempre le pratica in maniera consapevole<sup>59</sup>.

In altre tradizioni giuridiche, come quella cinese<sup>60</sup> o quella dei sistemi giuridici africani<sup>61</sup>, questa percezione potrebbe essere diversa, poiché il carattere non scritto delle regole potrebbe essere di prevalente importanza nell’osservazione della *law in action*.

Inoltre, le regole giuridiche, scritte o orali, potrebbero essere influenzate profondamente da modelli invisibili, che dovranno essere svelati prima di essere tradotti<sup>62</sup>.

Si potrebbe dunque affermare che, se la comprensione della cultura in cui le regole giuridiche sono formulate deve essere ritenuto un fattore di grande importanza in linea generale, in alcuni casi diventa addirittura imprescindibile. Al fine, dunque, di svelare gli elementi invisibili ed accertare i valori immanenti presenti all’interno di un sistema giu-

<sup>56</sup> STEINER, *Dopo Babele, Aspetti del Linguaggio e della Traduzione*, Milano, 2004, 43.

<sup>57</sup> SACCO, *Crittotipo*, in *Digesto delle discipline privatistiche*, Torino, 1989, 39

<sup>58</sup> Sul fenomeno della dissociazione dei formanti giuridici, cfr. SACCO, *Introduzione al diritto comparato*, in *Trattato di diritto comparato*, diretto da Sacco, Torino, 1992, (V. ed.), 43 ss.

<sup>59</sup> Sul tema degli elementi crittotipici del diritto si veda Sacco, *Crittotipo*, in *Digesto delle discipline privatistiche*, Torino, 1992, 39-40.

<sup>60</sup> CAO, *Chinese Law. A Language Perspective*, Aldershot, 2004, 161 ff.

<sup>61</sup> ALLOTT, *Law in the New Africa*, in *African Affairs*, 1967, Vol. 66, 55, 63

<sup>62</sup> GROSSFELD, EBERLE, *Patterns of Order in Comparative Law, Discovering and Decoding Invisible Powers*, cit. 297

ridico, l'analisi del comparatista dovrà dunque spingersi ad analizzare i profondi legami esistenti tra diritto e cultura<sup>63</sup>.

#### 4. Il multilinguismo europeo e le nuove sfide poste alla traduzione giuridica

Di fronte all'infittirsi delle occasioni di comunicazione fra giuristi in un contesto internazionale, l'attenzione dei traduttori si è rivolta alla formazione e all'interpretazione della regola in un contesto plurilingue.

Ciò ha riguardato in primo luogo la regola espressa all'interno delle convenzioni e dei trattati internazionali in più di una lingua ufficiale e le modalità di recepimento all'interno dei diversi contesti nazionali<sup>64</sup>.

Infine, sollecitati con sempre maggior urgenza dal processo d'integrazione giuridica comunitaria, nel quadro di una realtà complessa come quella dell'Unione Europea, dove lo scopo è la costruzione di un diritto comune, pur continuando ad utilizzare le singole lingue nazionali, l'ingresso entro la dimensione linguistica del diritto è divenuto un passaggio obbligato.

Oggi una preparazione al corretto impiego di concetti e termini giuridici nel quadro di un diritto multilingue appare essenziale ai fini della formazione di un giurista completo<sup>65</sup>.

In questo contesto è stato importante evidenziare le strategie del legislatore nei diversi contesti<sup>66</sup>, così come dar conto di come si formi il linguaggio del legislatore comunitario<sup>67</sup>.

<sup>63</sup> Sulle interazioni tra diritto e lingua si veda GORDON, *Critical Legal Histories*, 36 *Stanford Law Review* 57 (1984); KRYGIER, *Law as Tradition* 5 *Law and Philosophy* 237 (1986); ABEL, *Comparative Law and Social Theory*, 26 *American Journal of Comparative Law* 219 (1978).

<sup>64</sup> FERRERI, *Il giudice italiano e l'interpretazione del contratto internazionale*, Padova, 2000.

<sup>65</sup> In questo contesto si collocano le iniziative di ISAIDAT, che portano all'organizzazione di due convegni torinesi e alla pubblicazione di due volumi collettanei: *Les multiples langues du droit européen uniforme*, a cura di SACCO e CASTELLANI, Torino, 1999, *L'interprétation des textes juridiques rédigés dans plus d'une langue*, a cura di SACCO, 2002. A testimoniare l'importanza della tematica, su questi temi l'*International Academy of Comparative Law*, aveva dedicato una sessione al tema: *L'interprétation des textes juridiques rédigés dans plus d'une langue - Interpretation of Multilingual Texts*, in cui il compito di Rapporteur Général era stato affidato ad Antonio Gambaro.

<sup>66</sup> GAMBARO, *Comprendere le strategie comunicative del legislatore*, in *L'interpretazione della legge alle soglie del XXI secolo*, Napoli, 2001, 105 ss.

<sup>67</sup> FERRERI, *La lingua del legislatore. Modelli comunitari e attuazione negli Stati membri*, studio condotto nell'ambito della ricerca finanziata dal Commissione della Comunità Europea dal titolo: *Uniform Terminology for European Private Law*, in *Riv. Crit. Dir. Priv.*, 2004, 562.

Deve essere sin d'ora ricordato che le difficoltà poste – in generale – dalla traduzione giuridica si sviluppano con maggior enfasi nel contesto comunitario, ove la lingua gioca un ruolo fondamentale nel processo di armonizzazione del diritto<sup>68</sup>.

La traduzione in un contesto multilingue deve perseguire gli stessi scopi cui tende la stessa legislazione multilingue, ed in particolare quello dell'armonizzazione del diritto. In altre parole, in compito che ci si prefigge è quello di formulare una norma, che, tradotta nelle altre 23 lingue ufficiali, produca – una volta trasposta in 28 stati membri – lo stesso risultato<sup>69</sup>.

Per comprendere le forze in gioco, occorrerà ricordare quanto queste siano eterogenee.

Da un lato, il rispetto paritetico di tutte le lingue ufficiali, che sono oramai 24<sup>70</sup>, appare come espressione e concretizzazione del principio di democrazia.

Ciò riflette il principio di uguaglianza tra cittadini europei che devono potersi rivolgere alle Istituzioni nella loro lingua madre codificato all'art. 21 del Trattato istitutivo dell'Unione Europea, che – come si ricorderà – prevede che *“ogni cittadino dell'Unione possa scrivere alle istituzioni in una delle lingue ufficiali e ricevere una risposta nella stessa lingua”*. Il rispetto della lingua nazionale appare anche in chiara sintonia con il dettato dell'art. 4 del Trattato<sup>71</sup> che dispone il rispetto delle identità nazionali dei diversi Stati facenti parte dell'Unione Europea.

Dall'altra parte, il multilinguismo, per certi versi indubitabile ricchezza del patrimonio culturale europeo è al contempo fonte di innumerevoli problematiche, quando si tratta di redigere, tradurre ed interpretare gli atti prodotti dalle Istituzioni comunitarie in tutte le diverse lingue ufficiali<sup>72</sup>.

A livello pratico è stato infatti più volte osservato come oramai sia diventato una via impraticabile tradurre da e verso ogni lingua ufficiale, per cui oggi occorre destreggiarsi tra più di 552 possibili combinazioni linguistiche.

Le Istituzioni comunitarie hanno poi diverse esigenze e necessità.

<sup>68</sup> *Rechtssprache Europas: Reflexion der Praxis von Sprache und Mehrsprachigkeit im supranationalen Recht*, MÜLLER, BURR (Eds.), Berlin: DUNCKER & HUMBLLOT, 2004; *Language, Nation, and State – Identity Politics in a Multilingual Age*, a cura di JUDT e LACORNE, New York, 2004; prima edizione in francese: *La politique de Babel: Du monolinguisme d'Etat au plurilinguisme des peuples*, Paris, 2002.

<sup>69</sup> LINDROOS-HOVINHEIMO, *On the Indeterminacy of Legal Translation*, in *Private Law and the Many Cultures of Europe*, WILHELMSSON, PAUNIO, POHJOLAINEN (Eds.), Alphen an den Rijn, 2007, 367.

<sup>70</sup> Le lingue ufficiali sono: l'inglese, il francese, il tedesco, l'olandese, lo svedese, il danese, il portoghese, l'italiano, lo spagnolo, il greco, il finlandese, l'estone, il lituano, il lettone, lo sloveno, il polacco, l'ungherese, il ceco, lo slovacco, il malti, il bulgaro, il rumeno, l'irlandese e – dal 1 luglio 2013 – il croato.

<sup>71</sup> Art. 4 del Trattato nella versione consolidata del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

<sup>72</sup> Cfr. *Le politiche linguistiche delle istituzioni comunitarie dopo l'allargamento – Redazione, traduzione ed interpretazione degli atti giuridici comunitari e il loro impatto sull'armonizzazione del diritto europeo*, a cura di JACOMETTI e POZZO, Milano, 2006.

Nell'attività quotidiana della Commissione europea, ad esempio, sembra essersi imposta una prassi in cui si utilizzano solo tre lingue di lavoro: inglese, francese e tedesco, per cui i progetti di documenti politici e i progetti di norme legislative vengono redatti in una o più di queste lingue, mentre solo nelle fasi conclusive i testi vengono tradotti nelle venti lingue ufficiali<sup>73</sup>.

Il Parlamento europeo, che ha spesso bisogno di disporre rapidamente dei documenti in tutte le lingue ufficiali, ha messo a punto un sistema basato su sei lingue ponte: inglese, francese, tedesco, italiano, polacco e spagnolo, per cui un documento presentato in slovacco o svedese non viene tradotto direttamente in tutte le altre lingue, bensì dapprima nelle *lingue ponte* o *lingue pivot* e solo successivamente nelle altre a partire da una di esse. In questo modo di può fare a meno di traduttori capaci di lavorare direttamente dal maltese al danese o dall'estone al portoghese<sup>74</sup>.

Queste problematiche linguistiche vanno collocate in un contesto caratterizzato dalle diverse iniziative intraprese a livello comunitario volte a migliorare la qualità redazionale della legislazione comunitaria, tra cui occorre ricordare: la Dichiarazione n. 39 sulla qualità redazionale della legislazione comunitaria allegata al Trattato di Amsterdam del 1997<sup>75</sup>; l'Accordo interistituzionale del 22 dicembre 1998 sugli orientamenti comuni relativi alla qualità redazionale della legislazione comunitaria<sup>76</sup>; ed infine la "Guida pratica comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, destinata a coloro che partecipano alla redazione di testi legislativi delle istituzioni comunitarie"<sup>77</sup>.

Secondo i "Principi Generali" racchiusi in tale ultima Guida, che devono essere seguiti nella redazione degli atti legislativi, l'estensore deve mirare a ricondurre la volontà del legislatore a concetti semplici onde poterla poi esprimere in modo altrettanto semplice e quindi utilizzerà per quanto possibile i termini del linguaggio corrente (Principio 1.4.1).

La soluzione privilegiata sembra dunque essere quella di propendere per un linguaggio il più possibile semplice, comune e quindi atecnico.

Nella stessa Guida (al Capitolo 5) si fa poi cenno al fatto che durante tutto il procedimento di formazione degli atti comunitari, l'estensore dovrà tenere a mente il carattere plurilingue della legislazione comunitaria.

<sup>73</sup> DRAGONE, *La qualità della legislazione comunitaria e il ruolo dei giuristi-revisori del Servizio giuridico della Commissione europea*, in *Le politiche linguistiche delle istituzioni comunitarie dopo l'allargamento*, cit., 145.

<sup>74</sup> RICCI, *Il plurilinguismo controllato nella pratica parlamentare*, in *Le politiche linguistiche delle istituzioni comunitarie dopo l'allargamento*, cit., 187; HAKALA, *Il processo legislativo: una prospettiva parlamentare - La prassi precedente con 11 lingue e le attuali sfide con 20*, in *Le politiche linguistiche delle istituzioni comunitarie dopo l'allargamento*, cit., 209.

<sup>75</sup> GU C 340 del 10 novembre 1997.

<sup>76</sup> GU C 73 del 17 marzo 1999, in cui si sottolinea come gli atti della legislazione comunitaria debbano essere formulati in modo "chiaro, semplice e preciso" (1 principio generale), e "ricorrendo con prudenza a concetti o terminologie peculiari di un sistema giuridico nazionale".

<sup>77</sup> Si trova su [http://europa.eu.int/eur-lex/it/about/techleg/guide/index\\_it.htm#1](http://europa.eu.int/eur-lex/it/about/techleg/guide/index_it.htm#1).

Si richiede perciò da un lato di redigere il testo originale in uno stile particolarmente semplice (Principio 5.2), evitando di impiegare termini troppo intimamente legati agli ordinamenti giuridici nazionali (Principio 5.3.2.)

Come incidono queste linee informative, date dalle Istituzioni comunitarie in materia di redazione dei documenti in un contesto multilingue, sull'armonizzazione del diritto privato e sulla creazione di un diritto privato europeo, dove il carattere tecnico del linguaggio giuridico appare in certo qual modo confliggere con questa tendenza alla voluta vaghezza e atecnicità dei termini impiegati? Qual è stato l'impatto dell'uso della lingua inglese su queste vicende? Quali sono le problematiche della traduzione giuridica in questo particolare contesto?

## 5. Lo stile del legislatore comunitario

Appare opportuno in apertura mettere in luce alcune problematiche suscitate dall'impiego da parte del legislatore comunitario di un particolare stile di redazione degli atti comunitari<sup>78</sup>.

Una delle problematiche che occorrerà evidenziare deriva dall'assenza nelle direttive della definizione di un termine giuridico che riceve nelle diverse realtà nazionali un diverso significato.

Un esempio dei problemi che la mancanza di una tale definizione può provocare si è riscontrato nell'applicazione pratica della direttiva in materia di clausole abusive<sup>79</sup>.

Tra i contratti conclusi tra i consumatori i più pericolosi sono indubbiamente quelli per ottenere la fornitura di luce, acqua, gas, ecc., ossia quelli che sono necessari per accedere ad una rete. Ciò perché essendo molto spesso la controparte un monopolio almeno locale, il consumatore non ha scelta e quindi deve accettare anche le clausole più vessatorie. Pertanto la direttiva rendendo inefficaci *ex lege* tali clausole sarebbe assai utile proprio nel settore dei contratti di c.d. *public utilities*.

Questo però può accadere solo quando lo strumento giuridico per accedere ai servizi in rete è un "contratto", perché ove invece tale non sia, secondo la singola tradizione giuridica nazionale, la direttiva non si applica e tutto rimane esattamente come prima.

Nella ricostruzione di questa problematica, è emerso che seppur nella maggior parte dei paesi membri i contratti per la fornitura dell'acqua, luce, gas e quant'altro, sono sicuramente contratti, ai quali quindi si applica la direttiva, in quattro paesi membri i medesimi rapporti sicuramente non hanno fonte contrattuale essendo piuttosto regolati dal diritto amministrativo al pari dei servizi scolastici e dei servizi sanitari<sup>80</sup> e perciò

<sup>78</sup> Si vedano gli atti raccolti nel volume: *Les multiples langues du droit européen uniforme*, a cura di SACCO and CASTELLANI, Torino, 1999.

<sup>79</sup> Pozzo, *Harmonisation of European Contract Law and the Need of Creating a Common Terminology*, in *European Review for Private Law*, 2003, 754.

<sup>80</sup> Cfr. WHITTAKER, *Unfair Contract Terms, Public Service and the Construction of a European Con-*

sfuggono all'applicazione della direttiva medesima, mentre in altri due la qualificazione giuridica non è chiara, in altri due dipende dalle circostanze.

Analoghi problemi in ordine alle difficoltà di raggiungere un risultato armonizzante lo si può riscontrare nei casi in cui il legislatore comunitario propenda per una definizione volutamente a-technica.

Un esempio può essere facilmente fornito dalla Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale promulgata il 21 aprile 2004<sup>81</sup>.

In questa direttiva si ritrova una nozione di danno che forse potrà apparire tecnica agli occhi degli scienziati, ma che purtroppo non lo è agli occhi dei giuristi. Ai sensi delle definizioni contenute nell'art. 2 della Direttiva stessa, si dovrà considerare *“danno”*<sup>82</sup> *“un mutamento negativo misurabile di una risorsa naturale o un deterioramento misurabile di un servizio di una risorsa naturale, che può prodursi direttamente o indirettamente”*.

Il problema collegato a tali definizioni è che difficilmente sono pronosticabili i risultati ottenibili a livello di recepimento a livello nazionale della norma, proprio perché risentono della loro intrinseca a-giuridicità.

Infine, va sottolineato come in passato sia stato assunto un atteggiamento alquanto disinvolto per quanto riguarda la scelta del linguaggio da parte del legislatore comunitario nelle direttive.

Si prenda l'esempio della direttiva 85/577 del Consiglio del 20 dicembre 1985 per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dai locali commerciali.

L'art. 4 della direttiva nella versione italiana disciplina il *“diritto di rescindere”* il contratto da parte del consumatore, non il recesso.

La versione francese prevede che il consumatore abbia *“diritto a rinunciare agli effetti del contratto”*, impiegando poi i termini *résilier* e *renoncer* come se fossero equipollenti, anche se equipollenti non sono, perché il primo si riferisce come abbiamo visto alla possibilità di annullare un contratto viziato, mentre il secondo concerne la possibilità di rinunciare ad una pretesa, come nel caso in cui si rinunci ad una azione giudiziale.

La versione tedesca utilizza il termine *Widerruf*, generalmente impiegato nel BGB – almeno prima della Riforma del diritto delle obbligazioni del 2002 – per indicare la revoca di un atto unilaterale – ad esempio la proposta – non certo il contratto; ma nella stessa versione tedesca della direttiva viene utilizzato come equipollente il termine *Rücktritt*.

La versione inglese impiega poi indifferentemente i termini *“to assess the obligations arising under the contract”*, *“right of cancellation”*, *“right to renounce the effects of his undertaking”*, *“right of renunciation”*.

ception of Contract, in 116 *Law Quarterly Review* (2000), 95 ss.

<sup>81</sup> Direttiva 2004/35/CE del Parlamento e del Consiglio del 21 aprile 2004 sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, in GUCE, 30.4.2004, L 143/56.

<sup>82</sup> Art. 2, 2).



Tutte queste problematiche hanno portato la Commissione a elaborare una serie di iniziative volte a creare, almeno per il particolare settore della disciplina contrattuale, una terminologia giuridica comune.

In quest'ambito si collocano infatti le varie Comunicazioni della Commissione volte a sottolineare l'importanza di predisporre una comune terminologia contrattuale al fine di non pregiudicare gli intenti di armonizzazione in questo delicato ed importante settore del diritto comunitario.

Tra queste si ricordano la Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo sul diritto contrattuale europeo del 2001<sup>83</sup> che lanciava per la prima volta un processo di consultazione sulla problematica, la successiva Comunicazione del 2003 finalizzata a raggiungere una maggiore coerenza nel diritto contrattuale europeo<sup>84</sup>, ed infine la Comunicazione del 2005 prospettante una globale revisione dell'*acquis*<sup>85</sup>.

Le Istituzioni comunitarie hanno infine messo a punto l'edificazione di un *Draft Common Frame of Reference*, con l'obiettivo di superare le discrasie esistenti nel significato che ciascun sistema giuridico attribuisce a termini ed espressioni generali in materia di diritto contrattuale.

Come è noto il *Draft Common Frame of Reference* è stato redatto solo in inglese e da questa lingua avrebbe poi dovuto essere tradotto in tutte le altre 22 lingue ufficiali, offrendo nuovi spunti di dibattito per quanto concerne le difficoltà di traduzione da una lingua giuridica che si vuole armonizzata.

In tale prospettiva si sono poste in evidenza le caratteristiche della lingua inglese come lingua più parlata, ma allo stesso tempo meno adatta all'espressione dei concetti di *civil law* in un contesto, come quello europeo, che si vorrebbe allo stesso tempo multilingue e armonizzato.

## 6. I problemi di traduzione dall'inglese come lingua franca nel contesto europeo

Il linguaggio del *common law* ha una sua storia specifica<sup>86</sup> intrinsecamente collegato con le sue particolari origini medioevali, quando il diritto inglese prese un cammino

---

<sup>83</sup> Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo sul diritto contrattuale europeo del 2001, Bruxelles, 11.07.2001 COM(2001) 398 definitivo.

<sup>84</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio - Maggiore coerenza nel diritto contrattuale europeo, Un piano d'azione, Bruxelles, 12.2.2003 COM(2003) 68 definitivo.

<sup>85</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio - Diritto contrattuale europeo e revisione dell'*acquis*: prospettive per il futuro, Bruxelles, 11.10.2004 COM(2004) 651 definitivo.

<sup>86</sup> MELLINKOFF, *The Language of the Law*, Boston, 1963; TIERSMA, *Legal Language*, Chicago, 1999; WAGNER, *La langue de la common law*, Paris, 2002.

diverso da quello dello *jus commune* del Continente, anche se si ebbero influenze reciproche e continue nel corso del tempo<sup>87</sup>.

In linea generale si può affermare che le difficoltà di traduzione dall'inglese giuridico alle altre lingue europee derivino da questa autonoma evoluzione del sistema di *common law* dal resto dell'Europa, che rendono alcune delle sue istituzioni uniche e alcuni dei suoi concetti, come il *trust*, semplicemente intraducibili.

Nel contesto europeo, caratterizzato dal dialogo *civil law/common law*, emerge chiaramente che la lingua inglese veicola – tradizionalmente – istituti tipici di *common law*<sup>88</sup>. La traduzione dall'inglese giuridico ha sempre presentato caratteristiche specifiche, poiché si tratta di una lingua che si riferisce ad un ordinamento giuridico che ha peculiarità sue proprie che possono essere molto diverse da quelle dei restanti ordinamenti europei.

Ci sono, dunque, problemi tipici di traduzione da questa lingua<sup>89</sup>, che sono stati generalmente affrontati nell'ambito della traduzione giuridica classica, che mira a trovare in una delle altre lingue ufficiali il corrispondente dell'istituto giuridico espresso in inglese.

Per fare ciò occorre verificare la possibile corrispondenza tra l'istituto di *common law* e quello locale con gli strumenti di lavoro messi a punto dalla comparatistica per affrontare i problemi di traduzione giuridica.

Si potrà trattare di una operazione irta di ostacoli, ma rispetto alla quale si è già maturata una certa esperienza e una coscienza dei problemi che si incontreranno.

Nel momento attuale però si sta vivendo una forte spinta verso l'armonizzazione del diritto europeo, che ha raggiunto diverse mete a seconda delle diverse materie prese in considerazione.

Nella prospettiva dell'armonizzazione del diritto europeo, l'inglese gioca di nuovo un ruolo assai importante.

Nel contesto del multilinguismo europeo, che – come si è visto – viene considerato vero e proprio valore da difendere, vera e propria ricchezza del patrimonio culturale europeo, l'inglese è lingua ufficiale al pari di tutte le altre, quindi – sempre *ufficialmente* – non gioca un ruolo predominante.

Se si usa l'inglese è per comodità, senza intenti di veicolare istituti giuridici collegati a quella lingua: anzi l'inglese viene forgiato per veicolare concetti di *civil law*, oppure concetti nuovi.

Ne deriva un processo di ibridazione della lingua inglese, che non traspone più i concetti di *common law*, e nemmeno quelli di un altro ordinamento specifico, storicamente dato, ma piuttosto quelli di un ordinamento *in fieri*, quello europeo, che risente moltissimo di diversi retroterra culturali e giuridici. La norma giuridica comunitaria si

<sup>87</sup> VAN CAENEGEM, *The Birth of the English Common Law*, 2ª ed., Cambridge, 1988, 96.

<sup>88</sup> FERRERI, *Il linguaggio giuridico inglese*, in *Europa e Linguaggi Giuridici*, cit., 259 ff.

<sup>89</sup> FERRERI, *Falsi amici e trappole linguistiche, Termini contrattuali anglofoni e difficoltà di traduzione*, Torino, 2010.

forgia comunque in inglese, ma viene pensata in tedesco, o in polacco, o in francese. Raramente in italiano.

L'inglese assume, dunque, all'interno dell'UE le caratteristiche di una lingua "neutrale o descrittiva", associata per lo più ad un retroterra tipico di *civil law*, comprensibile ai Britannici, anche se non legata ai concetti tecnici del diritto inglese.

L'inglese giuridico che ne nasce si differenzia dunque da quello che esprime il sistema di *common law*, arricchendosi di tutta una serie di neologismi volti ad esprimere concetti tipici di *civil law*. Nell'inglese delle direttive, così come in quello del *Draft Common Frame of Reference* si trovano concetti come "*unilateral withdrawal*" per tradurre il "*Rücktritt*" tedesco, o il concetto di "*collaboration*", al fine di tradurre il termine, sempre tedesco, di "*Mittäter und Beteiligte*".

Recentemente tale inglese giuridico è stato così caratterizzato: "*The result, clearly, is a variety of legal English which is both simplified, having been drafted according to principles of plain English, and cross cultural. The source system is, as mentioned, civil law in nature. Texts written in this variety of English are in themselves bound to have great influence, and their suitability from transposition into domestic legislation is bound to further boost the process not only of legal, but also of legal linguistic change in the UK... I would argue that this privileged position of English, and the fact that it is being used prevalently by non-native speakers, inevitably leads to simplification and the abandonment of excessive jargon*"<sup>90</sup>.

Se questo è il risultato, una volta redatta la norma in questo linguaggio ibrido, dovrà affrontarsi il problema della traduzione in tutte le altre lingue ufficiali

La traduzione dall'inglese comunitario appare un continente nuovo e in gran parte inesplorato, anche perché sta emergendo adesso dalle acque e i suoi contorni sono ancora indefiniti.

Rispetto a questo fenomeno possono svolgersi alcune osservazioni che ci pongono di fronte a nuove problematiche. Innanzitutto, i problemi di traduzione giuridica non sono più quelli classici, che il comparatista generalmente affronta nella traduzione di un termine da una lingua all'altra, prendendo in considerazione le diverse difficoltà di omologazione di un concetto o di un istituto da un ordinamento all'altro. La traduzione in un contesto multilingue, come si è detto, deve perseguire gli stessi scopi cui tende la stessa legislazione multilingue, ed in particolare quello dell'armonizzazione del diritto. Il problema non si pone più dunque tra una lingua e un'altra, ma tra le 23 lingue ufficiali e una lingua inglese, per certi versi reinventata, proprio per fungere da tramite.

Ciò implica che quando si traduce da questo "inglese", si debba comprendere, innanzitutto, quale sia l'istituto celato dietro il termine, che non troverà molto spesso corrispondenze nel contesto di *common law*, ma potrebbe invece indicare un istituto di *civil law*. Tenendo conto di questa difficoltà, si dovrà tradurre poi nelle altre lingue, all'interno

<sup>90</sup> TANNER, *The Past, Present and Future of Legal English in the UK and Abroad*, in *Atti dell'Accademia Peloritana dei Pericolanti, Classe di Lettere e Filosofia e Belle Arti*, vol. LXXXII, Napoli, 2006, 201-207.

delle quali andrà trovata una corrispondenza funzionale. Alla luce delle finalità proprie di questa nuova terminologia creata a livello comunitario per facilitare l'armonizzazione del diritto, tale corrispondenza dovrà in seguito essere testata anche rispetto alle altre lingue, in una logica che sia "circolare" e non meramente "bilaterale".

Le sfide che la traduzione giuridica ci pone rispetto a questa nuova lingua franca, forgiata ai fini dell'armonizzazione del diritto europeo, sono dunque molte e i comparatisti sono pronti a farle proprie.